

# RACCOMANDAZIONI

## RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1117 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

**rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure specifiche che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Il trasferimento verso la Grecia di richiedenti protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> (di seguito «il regolamento di Dublino») è stato sospeso dagli Stati membri dal 2011 in seguito a due sentenze, rispettivamente della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e della Corte di giustizia dell'Unione europea <sup>(2)</sup>, in cui sono state individuate carenze sistemiche nel sistema di asilo greco che hanno portato a una violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale trasferiti dagli Stati membri in Grecia a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) Dal 2011, quando la CEDU ha pronunciato la sentenza *M.S.S/Belgio e Grecia*, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa monitora la situazione in Grecia in base alle relazioni che la Grecia è tenuta a presentare per dimostrare i progressi nell'esecuzione della sentenza e alle prove fornite da ONG e organizzazioni internazionali, come l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che operano in Grecia.
- (3) In seguito alla sentenza *M.S.S.*, la Grecia si è impegnata a riformare il suo sistema di asilo in base a un piano d'azione nazionale per la riforma dell'asilo e la gestione della migrazione, presentato nell'agosto 2010 e riveduto nel gennaio 2013 (di seguito «il piano d'azione greco»). Il 1° ottobre 2015 la Grecia ha presentato al Consiglio una tabella di marcia sull'attuazione del sistema di ricollocazione e dei punti di crisi che definisce anche alcune misure da adottare in via prioritaria per garantire l'attuazione delle azioni concordate e non ancora realizzate in materia di asilo e accoglienza.
- (4) Il 10 febbraio 2016 la Commissione ha indirizzato alla Repubblica ellenica una prima raccomandazione per l'adozione di misure urgenti da parte della Grecia in vista della ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino (di seguito «la prima raccomandazione») <sup>(4)</sup>. Da allora le autorità greche, assistite dalla Commissione, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), dagli Stati membri e da organizzazioni internazionali e non governative (ONG), hanno profuso continui sforzi per migliorare il funzionamento del sistema di asilo, in linea con i sette punti inclusi nella prima raccomandazione.
- (5) Al contempo, l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati ha esercitato enormi pressioni sui sistemi di asilo e migrazione della Grecia, che è il principale paese di primo ingresso sulla rotta del Mediterraneo orientale. Tra gennaio e aprile 2016 sono giunti in Grecia più di 157 000 migranti irregolari. Poco dopo la prima raccomandazione della Commissione alla Grecia, nel marzo 2016 i membri del Consiglio europeo e il governo turco

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

<sup>(2)</sup> *M.S.S/Belgio e Grecia* (n. 30696/09) e *NS/Secretary of State for the Home Department*, C-411/10 e C-493/10.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Raccomandazione della Commissione, del 10 febbraio 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2016) 871 final].

hanno adottato la dichiarazione UE-Turchia. La dichiarazione ha portato a una notevole diminuzione del numero di arrivi quotidiani in Grecia dalla Turchia, conferendo inoltre nuove responsabilità alle autorità greche <sup>(1)</sup>. La situazione in Grecia è cambiata in modo significativo anche dopo la chiusura di fatto della rotta dei Balcani occidentali, che impedisce ai cittadini di paesi terzi di proseguire il viaggio. Di conseguenza circa 57 000 cittadini irregolari di paesi terzi sono rimasti bloccati in Grecia <sup>(2)</sup>. Al contempo i sistemi di ricollocazione non sono ancora stati attuati in modo soddisfacente da tutti gli Stati membri e non hanno ancora sollevato la Grecia dalla pressione che si trova ad affrontare <sup>(3)</sup>.

- (6) L'8 giugno 2016 è stata avviata un'operazione, detta di «pre-registrazione», intesa a registrare tutti i cittadini irregolari di paesi terzi giunti in Grecia prima del 20 marzo 2016 che desiderano presentare domanda di asilo e che non hanno cercato in alcun modo di regolarizzare il proprio soggiorno presso le autorità greche <sup>(4)</sup>. Questa operazione è effettuata dal servizio greco per l'asilo in collaborazione con l'EASO, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), ed è sostenuta dalla Commissione. La pre-registrazione durerà fino alla fine di luglio 2016 e si prevede che saranno circa 50 000 gli aspiranti richiedenti asilo che dovranno essere ospitati in Grecia in attesa di una decisione individuale sull'ammissibilità alla protezione internazionale, la ricollocazione o il trasferimento in un altro Stato membro ai sensi del regolamento di Dublino. La pre-registrazione dovrebbe facilitare e accelerare la presentazione formale delle domande di protezione internazionale al servizio per l'asilo. Il nuovo sistema prevede di destinare squadre di operatori alle strutture aperte di accoglienza per registrare le persone direttamente nelle strutture di alloggio. Alla fine della procedura di registrazione, le persone riceveranno una carta ufficiale di richiedente asilo. Il previsto aumento delle domande di asilo in seguito a questa procedura di pre-registrazione potrebbe comportare nel 2016 un numero almeno quattro volte superiore di domande di asilo rispetto a quelle pervenute nel 2015 (13 197).
- (7) Nonostante le continue iniziative adottate dalla Grecia per migliorare il proprio sistema di asilo, devono ancora essere realizzati significativi progressi prima che possa essere presa in considerazione una ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino. La presente raccomandazione stabilisce i principali ambiti di riforma che devono ancora essere affrontati dalle autorità greche per porre rimedio alle carenze del sistema di asilo, come indicato nelle sentenze di cui sopra, per garantire il ripristino dei trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino.
- (8) Il 7 marzo 2016 la Commissione ha ricevuto una prima relazione sui progressi compiuti dalla Grecia che illustrava i miglioramenti registrati sulle questioni specificate nella prima raccomandazione della Commissione. Con le lettere del 18 maggio e dell'8 giugno 2016 le autorità greche hanno fornito informazioni supplementari.
- (9) La Commissione ha osservato che sono stati compiuti progressi per riformare la legislazione nazionale greca e garantire il recepimento delle nuove disposizioni giuridiche previste dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> («procedure di asilo») e di alcune disposizioni della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio («condizioni di accoglienza») <sup>(6)</sup>. Il 3 aprile 2016 il Parlamento greco ha adottato una nuova legge (legge 4375/2016), ma non tutte le disposizioni sono entrate in vigore <sup>(7)</sup>.
- (10) In seguito al vertice dei leader europei del 25 ottobre 2015, la Grecia si è impegnata a portare la propria capacità di accoglienza di richiedenti protezione internazionale e di migranti irregolari a 30 000 posti entro la fine del 2015 e l'UNHCR si è impegnato a erogare sovvenzioni all'affitto e a varare programmi a favore delle famiglie ospitanti per almeno 20 000 persone supplementari attraverso un regime distinto da esso gestito. La Grecia ha compiuto progressi per istituire una serie di strutture di accoglienza di emergenza e, in base alle informazioni giornaliere fornite dalle autorità greche, al 10 giugno 2016 erano disponibili in Grecia oltre 50 000 strutture di

<sup>(1)</sup> Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016.

<sup>(2)</sup> <http://www.media.gov.gr/index.php>, consultato il 10 giugno 2016.

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, quarta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2016) 416 final del 15 giugno 2016].

<sup>(4)</sup> [http://asylo.gov.gr/en/?page\\_id=1278](http://asylo.gov.gr/en/?page_id=1278)

<sup>(5)</sup> Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GUL 180 del 29.6.2013, pag. 60).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GUL 180 del 29.6.2013, pag. 96).

<sup>(7)</sup> «Legge 4375/2016 relativa all'organizzazione e all'operatività del servizio di asilo, all'autorità di ricorso, al servizio di accoglienza e identificazione, all'istituzione del segretariato generale per l'accoglienza, al recepimento nella legislazione greca delle disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) e altre disposizioni», disponibile all'indirizzo: <http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/o-prosf-pap.pdf>  
Diversi atti di esecuzione, sotto forma di decisioni ministeriali o coministeriali, dovranno essere adottati affinché le autorità greche possano attuare completamente la legislazione.

accoglienza di emergenza temporanee e posti di accoglienza permanenti per i migranti irregolari e i richiedenti protezione internazionale <sup>(1)</sup>.

- (11) Sebbene la Grecia abbia considerevolmente aumentato le sue capacità complessive di accoglienza per i migranti irregolari e i richiedenti protezione internazionale, gran parte di queste strutture sono solo strutture temporanee di emergenza e alcune offrono soltanto le condizioni di accoglienza di base a coloro che vi alloggiano, quali cibo, acqua, servizi igienico-sanitari e assistenza medica di base, mentre altre non sono neppure in grado di soddisfare le necessità più basilari <sup>(2)</sup>. Sebbene ciò possa essere sufficiente per un periodo molto limitato, fino a quando le persone potranno essere trasferite in strutture migliori, queste condizioni e queste strutture sono ancora lungi dal soddisfare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. È pertanto essenziale che la Grecia stabilisca progressivamente, con urgenza, un'adeguata capacità di accoglienza aperta permanente per i richiedenti asilo, che sia di livello adeguato e che mantenga una capacità sufficiente in termini di strutture temporanee per risolvere le carenze di capacità causate da flussi inattesi.
- (12) Nel gennaio 2016 la Commissione e l'UNHCR hanno firmato un accordo di delega per un totale di 80 milioni di euro per creare 20 000 posti in strutture di accoglienza aperte principalmente per i richiedenti protezione internazionale ammissibili alla ricollocazione <sup>(3)</sup>. Tali strutture saranno inizialmente create nell'ambito di un regime di locazioni di appartamenti gestito dall'UNHCR. Sebbene si stia provvedendo alla creazione di tali posti, è all'esame una revisione dell'accordo di delega, al fine di consentire la creazione di circa 6 000 posti in centri di ricollocazione anziché in appartamenti e di confermare che tra le persone che potrebbero esservi alloggiate vi possono essere anche i richiedenti asilo che non saranno ricollocati o coloro che potrebbero essere trasferiti in Grecia in futuro ai sensi del regolamento di Dublino. Secondo i dati dell'UNHCR, alla data del 6 giugno 2016 sono stati creati 6 385 posti di accoglienza per i candidati alla ricollocazione, la maggior parte dei quali presso alberghi e abitazioni <sup>(4)</sup>.
- (13) Sono stati osservati miglioramenti sostanziali per quanto riguarda l'istituzione degli uffici regionali per l'asilo. La legislazione greca prevede l'istituzione di uffici regionali per l'asilo nelle regioni dell'Attica, di Salonicco, della Tracia, dell'Epiro, della Tessaglia, della Grecia occidentale, di Creta, di Lesbo, di Chio, di Samo, di Leros e di Rodi <sup>(5)</sup>. Finora sono diventati operativi otto uffici regionali nelle regioni della Tracia, dell'Attica, di Salonicco, di Lesbo, di Samo, di Chio e di Rodi. Nei prossimi mesi un ulteriore ufficio regionale per l'asilo dovrebbe essere aperto nella regione dell'Attica (Pireo). Nel 2016 dovrebbero diventare operativi altri quattro uffici regionali per l'asilo nelle zone di Kos, Leros, Creta (Heraklion) e della Grecia occidentale (Patrasso), con quest'ultimo che dovrebbe essere operativo a breve. Devono ancora essere istituiti gli uffici regionali per l'asilo previsti nelle regioni della Tessaglia (Volos) e dell'Epiro (Ioannina). Sono state create inoltre due ulteriori unità per l'asilo a Chios e a Kos, portando a cinque il numero totale delle unità per l'asilo (Amygdaleza, Xanthi, Patrasso, Chios e Kos). È stata istituita inoltre un'unità di ricollocazione ad Alimos che dovrebbe essere operativa nel luglio 2016.
- (14) Nella loro prima relazione, le autorità greche hanno riferito inoltre che stanno assumendo ulteriore personale destinato al servizio per l'asilo, al fine di aumentare la sua capacità di trattamento delle domande di asilo. Al servizio per l'asilo lavorano attualmente 370 membri del personale, il doppio della capacità del numero di risorse umane disponibili nel 2015. Un terzo del personale ha contratti a tempo determinato, finanziati da varie fonti di finanziamento dell'UE e del SEE. Il Parlamento greco ha approvato la creazione di ulteriori 300 posti per membri permanenti del personale da assumere nei prossimi mesi <sup>(6)</sup>. Ciò va ad aggiungersi al personale assunto a tempo determinato dall'UNHCR e agli esperti degli Stati membri impiegati attraverso l'EASO presso il servizio per l'asilo greco per un periodo determinato. È evidente tuttavia che il personale attuale e previsto per il servizio per l'asilo è ancora largamente insufficiente per trattare in modo adeguato il carico di lavoro attuale e previsto in futuro. La Grecia dovrebbe assicurare un ulteriore rafforzamento del servizio per l'asilo con molte più risorse umane e materiali, affinché possa gestire l'aumento delle domande di asilo. A tal fine, è opportuno effettuare una

<sup>(1)</sup> <http://www.media.gov.gr/index.php>

<http://rrse-smi.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d5f377f7f6f2418b8ebadaae638df2e1>

Tali strutture permanenti e temporanee di emergenza sono situate nelle isole del mar Egeo nei punti di crisi e nella parte continentale del paese. Dal 2 giugno 2016 vi sono solo 1 108 posti di alloggio permanenti che ospitano esclusivamente richiedenti protezione internazionale e minori non accompagnati.

<sup>(2)</sup> <http://www.unhcr.org/news/briefing/2016/5/57480cb89/greece-unhcr-concerned-conditions-new-refugee-sites-urges-alternatives.html>

<sup>(3)</sup> Sebbene sarà data priorità ai candidati ammissibili alla ricollocazione, le attività andranno anche a vantaggio dei richiedenti protezione internazionale in attesa di ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento di Dublino in un altro Stato membro dell'UE e dei richiedenti asilo in Grecia, in particolare appartenenti a categorie vulnerabili, tra cui i minori non accompagnati e separati dalle famiglie, le persone con disabilità, gli anziani, i genitori soli, i malati cronici, le donne in gravidanza, ecc.

<sup>(4)</sup> <http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83>

<sup>(5)</sup> Articolo 3, paragrafo 3, della legge 4375/2016.

<sup>(6)</sup> A norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della legge 4375/2016, che stabilisce il numero di dipendenti che saranno assunti dal servizio per l'asilo.

valutazione delle necessità che prenda in considerazione il numero di domande di asilo che il servizio per l'asilo greco potrebbe gestire in qualsiasi momento e il numero delle risorse necessarie e che potrebbero essere necessarie per trattare tali domande.

- (15) La nuova autorità di ricorso e le commissioni di ricorso istituite dalla normativa recentemente adottata (legge 4375/2016) dovrebbero essere progressivamente istituite e rese pienamente operative entro la fine del 2016. Dato il probabile aumento significativo del numero di richieste che saranno presentate in Grecia nei prossimi mesi, è essenziale che l'autorità di ricorso disponga di tutto il personale necessario a gestire un significativo aumento del numero dei ricorsi. Una delle principali critiche mosse dalla sentenza M.S.S riguardava l'accesso a un ricorso effettivo in Grecia ed è pertanto essenziale che, se in futuro dovesse verificarsi un ripristino dei trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino, i richiedenti asilo dispongano di un effettivo mezzo di ricorso giudiziario contro una decisione negativa in merito alla loro domanda.
- (16) Nel frattempo le vecchie commissioni per i ricorsi arretrati istituite per esaminare i ricorsi pendenti in Grecia hanno ricevuto un nuovo mandato. Per un periodo transitorio le commissioni per i ricorsi arretrati prevedono di esaminare, oltre ai ricorsi sulle decisioni di prima istanza, i ricorsi relativi alle decisioni basate su motivi di ammissibilità rientranti nella dichiarazione UE-Turchia.
- (17) Ulteriori progressi sono stati compiuti per quanto riguarda i ricorsi da tempo arretrati nell'ambito della «vecchia procedura» disciplinata dal decreto presidenziale 114/2010. L'arretrato attuale consta di circa 13 975 casi (su un totale di circa 51 000 casi che sono stati considerati parte degli arretrati all'inizio del 2013). Le autorità greche si sono impegnate a concedere un'autorizzazione per scopi umanitari alle persone la cui domanda di asilo è pendente da molto tempo e che hanno diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari o altre circostanze eccezionali ai sensi della legge greca 4375/2016. Si prevede che con l'applicazione di questa misura saranno chiusi circa 10 000 casi arretrati. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato per un periodo di due anni, potrà essere rinnovato <sup>(1)</sup> e accorderà gli stessi diritti e benefici riconosciuti dalla protezione sussidiaria in Grecia <sup>(2)</sup>. La Grecia dovrebbe continuare a compiere progressi nel trattare gli arretrati dei ricorsi pendenti a tale riguardo, facendo sì che i richiedenti in attesa di ricorso abbiano la possibilità di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo.
- (18) La concessione del patrocinio a spese dello Stato è stata inserita nella nuova legge (legge 4375/2016) per i richiedenti in fase di ricorso; finora, tuttavia, le autorità greche non hanno garantito un effettivo patrocinio a spese dello Stato. Una decisione ministeriale che attua le disposizioni per il patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 4375/2016 è in fase di completamento e l'8 giugno 2016 le autorità greche hanno pubblicato un invito a presentare proposte per la concessione del patrocinio a spese dello Stato e per la rappresentanza in fase di ricorso per 6 750 richiedenti ammissibili nel contesto del loro programma nazionale nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) a sostegno di un registro degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato <sup>(3)</sup>. L'invito a presentare proposte scade il 24 giugno 2016. Inoltre, è stata concessa una convenzione di sovvenzione all'UNHCR nell'ambito dei finanziamenti dell'UE per l'assistenza di emergenza per un importo totale di 30 milioni di euro. Tali finanziamenti saranno, tra l'altro, utilizzati dall'UNHCR per fornire assistenza legale gratuita ai richiedenti protezione internazionale in fase di ricorso per un periodo massimo di quattro mesi, fino a quando le autorità greche dovrebbero attuare il proprio sistema di patrocinio a spese dello Stato. La Grecia dovrebbe adottare tempestivamente le misure necessarie a garantire il diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di asilo.
- (19) La nuova legge 4375/2016 prevede una nuova Direzione per l'accoglienza e una Direzione per l'integrazione sociale, entrambe dotate di dipartimenti specializzati per l'accoglienza e l'integrazione dei minori non accompagnati, compresa la messa a disposizione di un rappresentante. Tuttavia le autorità greche devono ancora adottare misure di esecuzione per assicurare ai minori non accompagnati effettive garanzie procedurali e condizioni di accoglienza adeguate. Sebbene il governo greco abbia già adottato una decisione ministeriale relativa alla valutazione dell'età dei minori non accompagnati richiedenti asilo <sup>(4)</sup>, deve ancora essere adottato un ulteriore decreto presidenziale che preveda disposizioni per un sistema di tutela efficace.
- (20) Dal giugno 2016 le strutture di accoglienza per i minori non accompagnati in Grecia dispongono complessivamente di 585 posti. Tali strutture sono attualmente al completo e vi è una lista di attesa di 625 minori non accompagnati che devono essere sistemati in strutture adeguate. Secondo la lettera inviata l'8 giugno 2016 dalle autorità greche alla Commissione, la Grecia intende creare 800 nuovi posti di accoglienza per minori non accompagnati entro la fine di luglio 2016. La Grecia deve assicurare la disponibilità di un numero adeguato di strutture di accoglienza per minori non accompagnati per soddisfare le richieste di questo tipo di alloggio.

<sup>(1)</sup> Articolo 22, paragrafo 3, della legge 4375/2016.

<sup>(2)</sup> Articolo 28, del decreto presidenziale 114/2010.

<sup>(3)</sup> <http://asylo.gov.gr/?p=2802>

<sup>(4)</sup> Decisione ministeriale 1982/16.2.2016 (Gazzetta ufficiale B'335).

- (21) Le ONG esprimono una crescente preoccupazione per il fatto che in Grecia molti bambini non possono accedere all'istruzione e che la situazione dei minori non accompagnati è in genere precaria; in alcuni casi i minori rimarrebbero nei centri di trattenimento fino a quando non viene trovata loro una sistemazione adeguata.
- (22) La Commissione europea ha messo a disposizione della Grecia ingenti finanziamenti per sostenere gli sforzi del paese nel rendere conforme il proprio sistema di gestione dell'asilo alle norme dell'Unione europea.
- (23) Dall'inizio del 2015, nel complesso, sono stati stanziati 262 milioni di euro di assistenza di emergenza per la Grecia tramite i fondi destinati agli affari interni [AMIF e Fondo sicurezza interna (ISF)], che sono stati erogati sia direttamente alle autorità greche sia attraverso le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali che operano nel paese. Di questi finanziamenti, circa 81 milioni di euro sono stati stanziati nel maggio 2016. Il 20 maggio 2016 sono stati stanziati 56 milioni di euro in finanziamenti di emergenza alle autorità greche (13 milioni di euro), all'OIM (13 milioni di euro) e all'UNHCR (30 milioni di euro) per migliorare le capacità delle autorità greche di registrare i migranti giunti di recente e trattare le loro domande di asilo, offrire condizioni migliori ai migranti vulnerabili e dotare i processi di registrazione e di asilo di ulteriori risorse umane, migliorare l'infrastruttura informatica, aumentare la disponibilità di interpreti e assicurare un miglior accesso all'informazione. Il 24 maggio 2016 la Commissione ha stanziato 25 milioni di euro in finanziamenti di emergenza (AMIF) a favore dell'EASO per migliorare la sua capacità di sostenere ulteriormente le autorità greche. Questi finanziamenti contribuiranno ad attuare il piano di risposta all'emergenza elaborato in collaborazione con la Commissione e la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo e aiuteranno le autorità greche e i pertinenti portatori di interessi ad affrontare l'attuale situazione umanitaria in loco.
- (24) L'assistenza di emergenza si aggiunge ai 509 milioni di euro assegnati alla Grecia per il periodo 2014-2020 tramite i programmi nazionali nel quadro dei fondi AMIF e ISF. La Grecia è dunque il maggior beneficiario di fondi destinati agli affari interni tra gli Stati membri dell'UE.
- (25) La Grecia dovrebbe assicurare che le risorse finanziarie siano pienamente utilizzate nel modo più efficiente ed efficace possibile e senza ulteriori indugi. A tal fine, occorre completare con urgenza l'attuale revisione dei programmi nazionali della Grecia nell'ambito dei fondi destinati agli affari interni (AMIF, ISF) per adattarli alle nuove priorità. Allo stesso modo, va completato con urgenza il processo di trasferimento dell'autorità responsabile della gestione di tali fondi allo stesso ministero che gestisce anche i fondi strutturali, al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse disponibili. In particolare la Grecia dovrebbe portare a termine una serie di misure pratiche relative all'attuazione (personale, gestione e controllo, parere di audit, notifica formale), affinché la nuova autorità responsabile possa essere operativa entro il luglio 2016.
- (26) Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione del 4 marzo 2016 dal titolo «Ritorno a Schengen» <sup>(1)</sup>, garantire il pieno funzionamento del sistema di Dublino è una parte indispensabile dei più ampi sforzi necessari a stabilizzare la politica di asilo, migrazione e frontiere. Tali sforzi dovrebbero consentire un ritorno a un normale funzionamento dello spazio Schengen, al più tardi entro dicembre 2016. È dunque importante che la Grecia adotti con urgenza le azioni ancora in sospeso individuate nella presente raccomandazione, al fine di garantire che una ripresa dei trasferimenti verso la Grecia ai sensi del regolamento di Dublino possa avvenire entro lo stesso lasso di tempo, e comunque entro dicembre 2016. Al contempo la riforma del regolamento di Dublino, come proposto dalla Commissione <sup>(2)</sup>, sulla base di un obiettivo di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri, dovrebbe essere prioritaria.
- (27) La presentazione di relazioni periodiche della Grecia sui progressi registrati nell'attuazione di queste azioni e altri elementi pertinenti, tra cui le prossime relazioni dell'UNHCR e di altre organizzazioni competenti, dovrebbero permettere di valutare con maggiore precisione se le condizioni sono tali da consentire di riprendere i trasferimenti individuali in Grecia a norma del regolamento di Dublino, tenendo presente che il volume dei trasferimenti e le categorie di persone da trasferire dovrebbero corrispondere agli specifici progressi compiuti. La Grecia dovrebbe presentare una relazione aggiornata che copra i periodi da aprile a giugno 2016, qualora nel giugno 2016 non sia stata ricevuta alcuna relazione mensile per il periodo successivo.
- (28) La Commissione intende fare il punto sui progressi compiuti e aggiornare, se del caso, le sue raccomandazioni specifiche nel settembre 2016.

<sup>(1)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Ritorno a Schengen — Tabella di marcia [COM(2016) 120 final del 4 marzo 2016].

<sup>(2)</sup> COM(2016) 270 final.

- (29) La ripresa dei trasferimenti verso la Grecia ai sensi del regolamento di Dublino dovrebbe inoltre tener conto del fatto che il paese deve ancora far fronte a un numero potenzialmente elevato di nuovi richiedenti asilo, in particolare in seguito all'attuazione della cosiddetta procedura di pre-registrazione, ed evitare quindi di imporre alla Grecia un onere insostenibile.
- (30) La decisione di riprendere i trasferimenti nei singoli casi spetta esclusivamente alle autorità degli Stati membri sotto il controllo degli organi giurisdizionali, che possono presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea domande di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento di Dublino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

#### CONDIZIONI E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

1. La Grecia dovrebbe provvedere a che le strutture di accoglienza siano sufficienti e a che le condizioni di accoglienza in tutte le strutture di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale siano conformi alle norme previste dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2013/33/UE. In particolare, la Grecia dovrebbe come minimo provvedere a:
- a) creare un numero adeguato di strutture di accoglienza permanenti aperte commisurato al numero di richiedenti protezione internazionale che riceve, o potrebbe ricevere, che siano idonee ad accogliere in condizioni adeguate tutti i richiedenti protezione internazionale e le persone a loro carico per tutta la durata della procedura di asilo;
  - b) assicurare che un numero adeguato di strutture aperte di accoglienza temporanea siano disponibili, o possano esserlo con breve preavviso, per consentire la sistemazione di flussi inattesi di richiedenti protezione internazionale, e che tali strutture siano in grado di alloggiare in condizioni adeguate tutti i richiedenti protezione internazionale e le persone a loro carico;
  - c) garantire che tali strutture dispongano di posti di accoglienza aperti separati per gli uomini, le donne, le famiglie e le persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati, che siano in grado di garantire la riservatezza e l'unità del nucleo familiare;
  - d) assicurare che i minori non accompagnati richiedenti asilo vengano sistemati immediatamente in una struttura adeguata e non siano trattenuti in condizioni di detenzione inferiori agli standard minimi. La Grecia dovrebbe creare con urgenza i necessari posti di accoglienza per minori non accompagnati e garantire il sostegno di tali strutture;
  - e) garantire la manutenzione degli alloggi e l'adeguato finanziamento di vari servizi contrattuali, quali i servizi di pulizia, sanificazione e ristorazione, per evitarne l'interruzione;
  - f) garantire che tutte le strutture temporanee in Grecia siano ammodernate per soddisfare tutte le esigenze sopra indicate durante il soggiorno dei richiedenti asilo e la loro permanenza in Grecia per tutta la durata della procedura di asilo.

Le condizioni di accoglienza in tutte le strutture di accoglienza dovrebbero inoltre:

- g) garantire che i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, che comprende almeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali;
- h) offrire ai minori un effettivo accesso all'istruzione pubblica per tutta la durata della procedura d'asilo, compresi corsi di lingua affinché nessun minore sia lasciato senza istruzione.

Le autorità greche dovrebbero valutare le esigenze in termini di capacità di accoglienza totale necessaria e di natura di questa capacità, e aggiornare regolarmente tale valutazione alla luce dei nuovi sviluppi. Questa valutazione delle esigenze dovrebbe informare costantemente le capacità costituite, in linea con la raccomandazione 1, lettere a) e b). Le autorità greche dovrebbero inoltre assicurare la gestione e il coordinamento continui di tutte le strutture, e garantire che i ministeri competenti dispongano di risorse adeguate a tale scopo.

#### ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ASILO IN PRIMA ISTANZA E RELATIVE RISORSE

2. La Grecia dovrebbe continuare a impegnarsi per garantire che tutti i richiedenti protezione internazionale abbiano effettivo accesso alla procedura d'asilo:
- a) procedendo con urgenza all'assunzione del personale necessario a garantire che il servizio per l'asilo disponga delle risorse umane sufficienti affinché tutti gli uffici siano pienamente operativi e in grado di espletare tutte le domande di asilo in modo tempestivo. A tal fine è necessario porre immediatamente in atto una procedura di assunzione per aumentare in modo significativo il numero degli addetti al trattamento dei casi e di altro personale pertinente del servizio per l'asilo;

- b) aprendo con urgenza altri uffici regionali per l'asilo nella regione dell'Attica (Pireo), di Kos, di Leros, di Creta (Heraklion), della Grecia occidentale (Patrasso) della Tessaglia e dell'Epiro (Volos e Ioannina);
- c) mettendo in atto un'efficiente procedura di gestione dei casi che ne assicuri il trattamento in modo organizzato e aumenti la capacità delle autorità di misurarne le reali prestazioni, individuare eventuali strozzature e programmare le future esigenze in termini di risorse;
- d) garantendo che il servizio per l'asilo disponga in ciascun ufficio di un numero adeguato di personale amministrativo di supporto che sia in grado di organizzare i colloqui, fissare gli appuntamenti per la registrazione, prenotare gli interpreti e gestire il flusso di lavoro complessivo di ciascun ufficio ai fini del corretto funzionamento della procedura di asilo;

Il servizio per l'asilo greco dovrebbe individuare, sulla base di una valutazione continua e completa, la dotazione di personale che sarebbe necessaria per espletare le domande di asilo entro il termine di sei mesi specificato nella direttiva 2013/32/UE. Questa valutazione delle esigenze dovrebbe essere costantemente aggiornata e includere informazioni sul numero di addetti da assumere in linea con la raccomandazione 2, lettera a).

#### **AUTORITÀ DI RICORSO**

- 3. La Grecia dovrebbe assicurare che la nuova autorità di ricorso sia istituita senza indugio e che disponga di un numero adeguato di commissioni di ricorso per adottare decisioni in merito alle domande di protezione internazionale, e che tali commissioni siano dotate del personale adeguato per gestire tutti i ricorsi pendenti e futuri. In particolare, la Grecia dovrebbe provvedere a:
  - a) garantire il numero sufficiente di risorse umane e di commissioni necessarie affinché l'autorità di ricorso possa pronunciarsi sui ricorsi presentati dai richiedenti e tenere costantemente aggiornata tale valutazione;
  - b) procedere con urgenza all'assunzione di tutto il personale necessario all'autorità di ricorso e alle commissioni, compreso il personale di supporto per ciascuna commissione;
  - c) rendere operativa l'autorità di ricorso e le commissioni con la massima urgenza;
  - d) trattare quanto prima, e in ogni caso entro fine 2016, tutte le richieste di controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative che sono attualmente in sospeso;

Le autorità greche dovrebbero individuare, sulla base di una valutazione completa e costante delle esigenze, il numero delle commissioni di ricorso nell'ambito della nuova autorità di ricorso che saranno necessarie per esaminare tutti i ricorsi presentati dai richiedenti protezione internazionale e il numero di risorse umane per assicurarne il corretto funzionamento, in linea con la raccomandazione 3, lettere a) e b).

#### **ASSISTENZA GIURIDICA**

- 4. La Grecia dovrebbe garantire che l'accesso al patrocinio a spese dello Stato sia effettivo nella pratica e che tutti i richiedenti asilo ricevano l'assistenza giuridica necessaria per il controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative relative alle domande di protezione internazionale. In particolare, la Grecia dovrebbe provvedere a:
  - a) adottare rapidamente e attuare in modo efficace una decisione ministeriale per la prestazione di servizi di patrocinio a spese dello Stato;
  - b) assegnare i necessari finanziamenti, nell'ambito del programma nazionale AMIF, per la prestazione di assistenza legale e stipulare rapidamente un contratto per un registro di avvocati che possono fornire tali servizi ai richiedenti in fase di ricorso in Grecia.

#### **TRATTAMENTO DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI E DELLE PERSONE VULNERABILI DURANTE LA PROCEDURA DI ASILO**

- 5. La Grecia dovrebbe assicurare la creazione di strutture adeguate per l'individuazione e il trattamento dei richiedenti vulnerabili, compresi i minori non accompagnati. In particolare, la Grecia dovrebbe provvedere a:
  - a) porre in essere con urgenza un'adeguata procedura di tutela, adottando il decreto presidenziale necessario per l'attuazione delle pertinenti disposizioni della legge 4375/2016;

- b) definire e assumere il personale necessario alla Direzione per l'accoglienza e al Dipartimento per la protezione dei minori non accompagnati al fine di offrire le garanzie di conformità all'*acquis* in materia di asilo necessarie per la ricerca delle famiglie e la rappresentanza legale;
- c) assicurare che le procedure per l'identificazione dei richiedenti con particolari esigenze procedurali e di accoglienza siano attuate nella pratica, affinché questi richiedenti ricevano il necessario sostegno psicosociale, in particolare nei casi in cui siano stati vittime di violenze sessuali, sfruttamento o tratta di esseri umani.

#### UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI DELL'UE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI NAZIONALI

- 6. La Grecia dovrebbe garantire che i consistenti finanziamenti stanziati dall'UE siano pienamente utilizzati, in particolare mobilitando senza ulteriore indugio le risorse disponibili nell'ambito dei propri programmi nazionali AMIF e ISF e prendendo in considerazione finanziamenti complementari provenienti dai fondi strutturali. In tale contesto, la Grecia dovrebbe portare rapidamente a termine la revisione in corso dei programmi nazionali per meglio adeguarli alle nuove priorità, nonché garantire che la nuova autorità competente per la gestione dei fondi destinati agli affari interni diventi immediatamente operativa.

#### RELAZIONI SULLE MISURE ADOTTATE

- 7. La Grecia è tenuta a presentare, entro il 30 giugno, una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione e della raccomandazione del 10 febbraio. Successivamente, la Grecia dovrà riferire alla Commissione, su base mensile, in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure individuate nella presente raccomandazione. Le relazioni dovrebbero includere anche una descrizione delle modalità con cui le autorità greche hanno predisposto, o prevedono di predisporre, le risorse umane e i materiali necessari di cui ai punti da 1 a 5 della presente raccomandazione. Le relazioni dovrebbero includere inoltre una descrizione delle valutazioni continue delle esigenze di cui ai punti da 1 a 3 della presente raccomandazione, su cui si basano, o si sono basate, le misure pianificate e realizzate. Ciascuna relazione dovrebbe inoltre contenere le seguenti informazioni:
  - a) la capacità di accoglienza permanente totale, attuale e prevista, per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e la natura di tale capacità;
  - b) la dotazione totale, attuale e prevista, di personale addetto al trattamento delle domande di asilo registrate presso il servizio per l'asilo e per la Direzione per l'accoglienza; e
  - c) la dotazione totale, attuale e prevista, di personale e il numero di commissioni che l'autorità di ricorso ha progressivamente reso operative.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

*Per la Commissione*  
Dimitris AVRAMOPOULOS  
*Membro della Commissione*

---